



TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Penale

Il Giudice,

Preso atto dell'eccezione sollevata dalla difesa dell'imputato in ordine alla nullità del decreto di rinvio a giudizio;

Sentiti il P.M. e la difesa della costituita parte civile, che hanno chiesto il rigetto di tale eccezione,

OSSERVA

Alla prima udienza dibattimentale la difesa dell'imputato ha eccepito la nullità del decreto di rinvio a giudizio, evidenziando l'incompletezza e la non correttezza della formulazione del capo di imputazione in punto di fatto, in quanto lo stesso non descriverebbe la fattispecie a giudizio in termini corrispondenti alle emergenze degli atti di indagine.

Tale eccezione, secondo quanto affermato dalla medesima difesa, è stata sollevata anche in udienza preliminare, nel corso della quale il G.U.P. è stato sollecitato ad esercitare i poteri di cui all'art. 423, comma 1-bis c.p.p., invitando il pubblico ministero a operare le necessarie modifiche affinché il fatto di cui all'imputazione fosse indicato in termini corrispondenti a quanto emerso dagli atti.

Per la prospettazione difensiva, la mancata attivazione nella predetta fase del nuovo strumento correttivo di cui all'art. 423, comma 1-bis c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, avrebbe pertanto *“riverberato i propri effetti invalidanti sul decreto che dispone il giudizio”*, costringendo così l'imputato *“all'esercizio del diritto di difesa in ordine all'imputazione di un fatto che è solo formalmente indicato nel rispetto del novellato modello legale, ma la cui mera assertività, di per sé fuorviante, è rivelata dal mancato collegamento con quanto emerge “in punto di fatto” dagli atti del P.M.”*.

Il pubblico ministero ha chiesto il rigetto della predetta eccezione, evidenziando come il controllo del giudice dibattimentale sulla validità del decreto che dispone il giudizio debba limitarsi alla verifica che il fatto di reato, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge, siano enunciati in forma chiara e precisa; inoltre, sempre secondo la pubblica accusa, gli interventi di modifica sul capo di imputazione di cui all'art. 423 c.p.p., nella formulazione attualmente vigente a seguito dell'entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia, oltre ad attenere a una fase processuale distinta ed autonoma rispetto al dibattimento, non potrebbero comunque esplicare effetti invalidanti sul decreto che dispone il giudizio.

Tanto premesso, è noto che l'art. 423 c.p.p. disciplina la modificazione dell'imputazione in udienza preliminare.

Precisamente, il comma 1 (come di recente riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022) descrive i casi in cui il P.M., di propria iniziativa, modifica l'imputazione; trattasi delle ipotesi in cui il fatto storico risulti diverso da come è stato descritto nel capo di imputazione ovvero emerga un reato connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lett. b) c.p.p. o, ancora, una circostanza aggravante.

Il comma 1-bis dell'art. 423 c.p.p., invece, prevede in capo al G.U.P. il potere-dovere di controllare la corrispondenza tra l'imputazione contestata dal pubblico ministero e quanto viene emergendo nel corso dell'udienza preliminare.

Pertanto, se rileva che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono determinare l'applicazione di una misura di sicurezza non sono indicati nell'imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice invita il pubblico ministero a procedere alle necessarie modificazioni; allo stesso modo il G.U.P. opera quando riscontra che la definizione giuridica non è corretta.

Se la difformità indicata permane, ai sensi del secondo periodo del comma in esame il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza, anche d'ufficio, la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Al ricorrere delle ipotesi contemplate ai richiamati commi 1 e 1-bis, il nuovo comma 1-ter precisa che debba applicarsi il comma 1-bis dell'art. 421 c.p.p.; quindi, l'imputazione modificata è inserita nel verbale di udienza e viene contestata all'imputato presente (anche se collegato a distanza) ovvero, se l'imputato non è presente (nemmeno mediante collegamento a distanza), il giudice rinvia l'udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato almeno dieci giorni prima della data della nuova udienza.

Infine, il comma 2 dell'articolo in esame prende in considerazione l'ipotesi in cui, durante l'udienza preliminare, emerga un fatto nuovo addebitabile all'imputato, non inserito nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere d'ufficio; in questo caso il G.U.P. deve autorizzare la modifica dell'imputazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e l'imputato presta il proprio consenso.

Secondo quanto chiarito dalla Relazione Illustrativa al d.lgs. n. 150/2022 in merito al novellato art. 423 c.p.p., il duplice spazio di controllo e di intervento rimesso al G.U.P. (relativo sia a carenze attinenti alla descrizione del fatto, comprese le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, sia alla qualificazione giuridica) risponde all'esigenza di celere definizione dei procedimenti in quanto la completezza dell'imputazione e la sua correttezza (in punto di fatto e di diritto) – per di più realizzate, salvo contrasti, senza retrocessione degli atti e nel contraddittorio tra le parti – se per un verso consentono il più rapido superamento dei casi problematici, per altro verso facilitano l'accesso ai riti alternativi, soprattutto se preclusi proprio dalla qualificazione giuridica o, in ogni caso, scoraggiati da fatti mal descritti o qualificazioni errate.

Inoltre, la soluzione adottata dall'art. 423 c.p.p., oltre a impedire il verificarsi dell'evento anomalo per cui è solo con il decreto di rinvio a giudizio che emerge la qualificazione ritenuta dal giudice, consente altresì di svolgere il dibattimento su un oggetto (in fatto e in diritto) corretto, riducendo il rischio tanto di istruttorie inutili quanto di modifiche (ex art. 516 ss. c.p.p.) o retrocessioni (ai sensi dell'art. 521 c.p.p.) in corso di dibattimento o, addirittura, in esito ad esso.

Tanto premesso, è evidente come i nuovi poteri attribuiti al giudice dell'udienza preliminare in ordine al controllo sulla corretta descrizione del fatto e sulla sua rispondenza alle risultanze delle indagini preliminari siano direttamente e fisiologicamente connessi alla cognizione piena di tale autorità giudiziaria sui fatti e sugli atti di indagine, al contrario di quanto accade per il giudice del dibattimento, il quale forma il proprio convincimento sulla base delle prove raccolte nel contraddittorio tra le parti.

Tale diversità si riverbera, in primo luogo, sulla disciplina delle modalità di modifica del capo di imputazione in sede dibattimentale di cui agli artt. 516 e ss. c.p.p.; oltre alla fase in cui può verificarsi l'esigenza di modificare l'imputazione (*“nel corso dell'istruzione dibattimentale”*,

secondo quanto previsto dalla locuzione che apre il testo degli artt. 516, 517 e 518 c.p.p.), i relativi poteri di intervento sono riconosciuti solamente in capo al P.M., quale “dominus” dell’azione penale e dell’imputazione dallo stesso formulata.

Conseguentemente, il giudice del dibattimento è carente del potere di sindacato preventivo in materia, essendogli dalla legge riconosciute le sole facoltà di verificare che i fatti di cui all’imputazione siano enunciati in forma chiara e precisa, così consentendo all’imputato di esercitare il proprio diritto di difesa, ovvero di dare in sentenza al fatto di reato una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, dovendo la stessa autorità giudiziaria procedere alla trasmissione degli atti al P.M. in ipotesi di fatto diverso o di fatto nuovo rispetto alla contestazione a giudizio.

Per tutte le ragioni rappresentate, l’eccezione difensiva deve essere pertanto rigettata.

La fase preliminare in cui versa il giudizio – nel quale non è stato ancora aperto il dibattimento, dando così inizio all’istruttoria – comporta che il sindacato del giudice sul capo di imputazione sia allo stato limitato alla sola verifica sulla chiarezza e sulla precisione dell’imputazione, funzionali come tali all’autodifesa e alla difesa tecnica.

Da un’attenta lettura del capo di imputazione, si ritiene che lo stesso non sia affetto da vizi di genericità o indeterminatezza, che determinino la nullità del decreto che dispone il giudizio ai sensi del secondo comma dell’art. 429 c.p.p.

Invero, i fatti per cui si procede risultano circostanziati e descritti in forma chiara e precisa sotto il profilo spaziale, temporale e modale, con indicazione delle singole condotte poste in essere dall’imputato in danno della persona offesa.

L’esposizione puntuale e dettagliata del fatto-reato comporta che non possano insorgere equivoci sul pieno esercizio del diritto di difesa e, pertanto, esclude che il decreto che dispone il giudizio sia affetto da nullità.

P.Q.M.

Rigetta l’eccezione sollevata dalla difesa dell’imputato in ordine alla nullità del decreto di rinvio a giudizio e dispone procedersi oltre.

Perugia, 27 febbraio 2024

Il Giudice

dott.ssa Elena MASTRANGELI